



PROCEDURA COMPARATIVA PER DUE INCARICHI DI ESPERTO SENIOR A TEMPO DETERMINATO

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di esperto senior, a tempo determinato, così distinti:
 - a. n. 1 per attività di analisi congiunturale, di previsione del quadro macroeconomico dell'economia italiana e internazionale e di stime del prodotto potenziale e dell'*output gap* (profilo 1);
 - b. n. 1 per attività di analisi e previsione delle voci del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei saldi di finanza pubblica e per attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (profilo 2).

ARTICOLO 2

(Contenuto, durata e compenso)

1. Gli incarichi comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica nei predetti settori e l'inquadramento nell'area funzionale di esperto senior, secondo quanto previsto dal regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB e dalle disposizioni connesse.
2. Ciascun incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta per lo stesso periodo.
3. Qualora il selezionato per l'incarico di cui all'articolo 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB e risulti possibile l'inquadramento tra gli esperti senior in conformità alla tabella di equiparazione di

cui all'Allegato 2 del medesimo regolamento, l'incarico verrà svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 3

(Requisiti generali di ammissione)

1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
 - a. cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono altresì ammessi i familiari dei cittadini degli Stati dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello *status* di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria, nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. non esclusione dall'elettorato politico attivo;
 - d. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
 - e. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - f. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
 - g. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario.
2. I cittadini dell'Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma e con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a. godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 - b. adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.
3. Ai titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).

ARTICOLO 4

(Requisiti specifici di ammissione)

1. Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto:
 - a. il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsto dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
 - b. avere maturato presso soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale o internazionale, un'esperienza professionale documentabile, anche mediante specifiche pubblicazioni, di durata complessivamente non inferiore a 8 anni, nei seguenti ambiti:
 - per il profilo 1, nel settore dell'analisi macroeconomica e previsiva da cui emerga il possesso di un'approfondita conoscenza in tutte le seguenti aree: strumenti di previsione macroeconomica; struttura dei modelli econometrici utilizzati a livello nazionale o internazionale; stime e previsioni del prodotto potenziale e dell'*output gap*;
 - per il profilo 2, nel settore dell'analisi e della previsione dei conti pubblici da cui emerga il possesso di un'approfondita conoscenza in almeno due delle seguenti aree: analisi del bilancio dello Stato; utilizzo delle banche dati necessarie ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; analisi degli aspetti finanziari delle misure legislative ai fini della predisposizione delle previsioni di finanza pubblica; sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e monitoraggio delle entrate e delle spese dello Stato e delle amministrazioni pubbliche; utilizzo delle banche dati ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, la durata dell'esperienza di cui al comma 1 può risultare complessivamente non inferiore a cinque anni qualora il candidato abbia conseguito un dottorato di ricerca riferibile ai settori scientifico disciplinari

compresi nei macrosettori 13/A Economia, 13/C Storia economica o 13/D Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, Allegato A, ovvero abbia conseguito all'estero un titolo di studio nelle predette materie equipollente ai sensi della vigente normativa. In questo caso, il dottorato o il titolo di studio equipollente è oggetto di valutazione esclusivamente ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a). Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza o della relativa richiesta devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

3. Le eventuali pubblicazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere evidenziate nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, nel numero massimo di cinque, accompagnate da una dichiarazione con la quale i candidati affermano, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera. Per le pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati devono dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a loro.
4. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese.

ARTICOLO 5

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di ammissione alla procedura comparativa deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) utilizzando lo specifico applicativo informatico per la registrazione e l'iscrizione dei candidati all'indirizzo internet <https://upb-espertisenior.ilmiotest.it/>. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2. Per la partecipazione alla selezione è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.
3. Conclusa l'iscrizione secondo le indicazioni riportate nel portale, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta e conservarla per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che allo scadere del termine utile non ne permetterà più l'invio, ma consentirà soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
4. È consentita la candidatura solo per uno dei due profili.
5. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere

completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

6. Qualora il candidato compili più volte il modulo di iscrizione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto richiesto nel portale iscrizioni e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
8. In sede di compilazione della domanda il candidato deve inoltre dichiarare il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e se non espressamente dichiarati in quella sede non verranno presi in considerazione nella fase della formazione della graduatoria dei vincitori.
9. Il candidato deve inoltre allegare alla domanda:
 - a. copia in formato elettronico di un valido documento d'identità;
 - b. copia in formato elettronico del proprio *curriculum vitae* sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo;
 - c. copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni di cui al precedente articolo 4, comma 3. Qualora per le caratteristiche delle stesse ciò non sia possibile, il candidato deve farlo presente nell'apposito campo della domanda e inviare, a pena di esclusione delle predette pubblicazioni dalla valutazione, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cinque giorni dall'invio della domanda, all'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186 Roma.
10. Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli e delle esperienze professionali devono essere descritti dai candidati in modo sintetico e puntuale. Qualora non risulti possibile verificare il possesso dei predetti titoli ed esperienze professionali nei termini richiesti dal precedente articolo 4, le candidature non saranno prese in considerazione.
11. L'UPB non è responsabile del mancato ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura selettiva in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni del candidato circa

il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda nonché in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario dei colloqui, è effettuata attraverso il sito istituzionale dell'UPB.
13. I candidati devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

ARTICOLO 6

(Esclusione)

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L'UPB può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

ARTICOLO 7

(Commissione di valutazione)

1. La selezione è affidata a due Commissioni di valutazione, una per ogni profilo, composta ciascuna da un numero dispari di membri nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di segretario delle Commissioni saranno svolte da personale dell'UPB.
2. La selezione si articola in una valutazione dei titoli dei candidati, sulla base della documentazione da questi prodotta, e in un colloquio.
3. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, di cui:

- 60 da attribuire in sede di valutazione dei titoli e cioè delle esperienze professionali, delle pubblicazioni e dei titoli accademici e di studio riportati dal candidato;
 - 40 da attribuire in sede di colloquio.
4. Con riferimento alla valutazione dei titoli, la Commissione determina il punteggio da assegnare a ciascun candidato nei limiti seguenti:

a) esperienze professionali di cui alla domanda di partecipazione	fino a 40 punti
b) pubblicazioni specifiche sui temi attinenti a ciascun profilo	fino a 10 punti
c) titoli accademici o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti	fino a 10 punti

5. Le eventuali esperienze professionali svolte presso l'UPB o presso istituzioni simili dovranno essere valutate espressamente e in modo preferenziale rispetto alle altre.
6. Accedono al colloquio i candidati collocati nei primi dieci posti di ciascuna delle due graduatorie compilate dalle Commissioni che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti. Saranno ammessi coloro che si siano classificati *ex aequo* all'ultimo posto utile delle rispettive graduatorie.
7. Il colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, verterà sui titoli e sulle esperienze professionali dei candidati.
8. Superano il colloquio i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti.

ARTICOLO 8

(Graduatorie e clausola di salvaguardia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, le Commissioni predispongono le due graduatorie di merito, una per ciascun profilo, determinate dal totale dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
2. Tali graduatorie sono successivamente riformulate dall'UPB tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro cinque giorni dallo svolgimento del colloquio. A

parità di punteggio supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. Le graduatorie finali sono approvate dal Consiglio dell'UPB.

3. Saranno dichiarati vincitori i candidati collocati al primo posto delle due graduatorie, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l'UPB al conferimento degli incarichi e alla stipula dei correlati contratti.
5. In caso di necessità, l'UPB potrà attingere alle predette graduatorie per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quelli previsti al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l'UPB per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che risulteranno vincitori, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'UPB procederà all'esclusione dalla procedura ovvero non darà corso all'assunzione.
3. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati competono i diritti di cui alle norme sopra richiamate, tra i quali l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'UPB. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell'UPB addetti alla procedura.

ARTICOLO 10
(Pubblicazione)

1. Il presente avviso è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'UPB <https://www.upbilancio.it>, dove saranno rese disponibili tutte le informazioni e le comunicazioni sulla procedura, comprese data e sede del colloquio. Della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami.

ARTICOLO 11
(Responsabile del procedimento)

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.

Roma, 3 aprile 2023

Il Direttore generale
(Pasquale Ciocia)